

BGer H_322/1998 vom 24. September 2001

Bundesgericht, 2001-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_322_1998

FR: TF H_322/1998 du 24 septembre 2001

IT: TF H_322/1998 del 24 settembre 2001

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente esposto il disciplinamento legale applicabile alla presente vertenza, specificando in particolare come a decorrere dal 1° gennaio 1997, e diversamente dal precedente ordinamento, siano attualmente obbligate a versare contributi anche le vedove che non esercitano un'attività lucrativa e le mogli di assicurati senza alcuna attività lucrativa. Ha ricordato che, conformemente all' art. 29 cpv. 2 OAVS , il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza, il periodo di calcolo comprendendo il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Ha poi precisato che, per l' art. 28 cpv. 4 OAVS , se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi, osservando infine che, tuttavia, conformemente all' art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS , i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo.

E. 2

La lite verte essenzialmente sul punto di sapere se l'assicurata debba versare contributi sulla sua sostanza e sul suo reddito da pensione a partire dal 1° gennaio 1997, come deciso dall'amministrazione nella decisione impugnata e come considerato dall'UFAS nel ricorso di diritto amministrativo, oppure se essa vada esonerata dal pagamento e, in quest'ultima ipotesi, se l'esonero valga sino a fine marzo 1997, come ritenuto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

E. 3

La Cassa cantonale di compensazione e l'UFAS fondano la loro opinione sulla cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1° gennaio 1997, giusta la quale nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento del matrimonio (divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo giusta l' art. 3 cpv. 3 LAVS (cfr. anche Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., pag. 220).

L'ufficio ricorrente osserva al riguardo che l'ordinamento alla base dell'esonero prende fondamento sulla considerazione che il disposto legale in questione, come quello di cui all' art. 28 cpv. 4 OAVS , troverebbero applicazione solo per quel che concerne persone non esercitanti un'attività lucrativa sposate su tutto l'arco dell'anno civile in questione; l'obbligo di assistenza secondo il diritto civile esiste solo durante il matrimonio e qualora l'obbligo di

assistenza non possa essere preso in considerazione, la moglie "povera" non deve pagare contributi conformi alle condizioni sociali del marito "ricco". Inoltre, sempre secondo l'ufficio federale ricorrente, ai sensi dell' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS in relazione con l' art. 50b cpv. 3 OAVS , si ripartiscono solo i redditi realizzati durante anni civili di matrimonio completi. Infine, asserisce l'UFAS, gli alimenti possono essere conteggiati come reddito conseguito in forma di rendite della persona che li riceve solo se sono trattati separatamente dalla persona che li versa.

Circa le considerazioni che precedono, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi, disattendendole, nella sentenza in DTF 126 V 421 , in cui si trattava di vagliare la conformità all'OAVS delle cifre marginali 2064 e 2069. 1 delle summenzionate direttive, che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati in funzione della sostanza personale e del reddito individuale conseguito in forma di rendita per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge.

La Corte, per quel che attiene all'asserto secondo cui l'obbligo di assistenza esiste limitatamente al periodo di matrimonio, ha affermato che il disciplinamento predisposto dall' art. 28 cpv. 4 OAVS tiene squisitamente conto della riflessione dell'UFAS, nella misura in cui prevede l'obbligo contributivo sulla base della sola metà della sostanza coniugale e dei redditi ottenuti sotto forma di rendite per tutta la durata del matrimonio, quindi comprensiva anche dei mesi dell'anno in cui è avvenuto il cambiamento di stato civile: ne consegue, come corollario, che la regola di esonero di cui all' art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS - che l'UFAS giustamente mette da questo profilo sullo stesso piano dell' art. 28 cpv. 4 OAVS - non può non valere essa pure per tutta questa durata e che solo anteriormente, rispettivamente posteriormente, sono richiamabili le regole sulla percezione dei contributi in funzione della sostanza personale e del reddito conseguito in forma di rendite.

Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti le argomentazioni dell'ufficio ricorrente fondate sulla relazione fra l' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS e l' art. 50b cpv. 3 OAVS , così come quelle inerenti alla natura degli alimenti dal profilo contributivo (cfr. DTF 126 V 427 consid. 5b).

Si noti peraltro che la soluzione proposta dall'UFAS condurrebbe, come per quel che attiene alla problematica oggetto della vertenza in DTF 126 V 421 surricordata, a risultati urtanti, specie qualora il matrimonio intervenga agli inizi di un anno, rispettivamente lo scioglimento del medesimo si verifichi verso la fine dell'anno, nel senso che in una certa qual misura essa soluzione sarebbe, se del caso, suscettibile di comportare una doppia imposizione.

Da quanto precede emerge che pure la cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS non è conforme all'ordinamento legale.

In concreto, l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'assicurata deve pertanto valer sino a fine marzo 1997, per cui il giudizio querelato non può che essere tutelato al riguardo.

E. 4

L'ufficio ricorrente addebita inoltre ai primi giudici di aver preso a fondamento, ai fini della fissazione dei contributi, la metà della sostanza, ritenuta la peculiare situazione successoria, nel senso che accanto all'assicurata sussisteva quale erede solo il figlio, omettendo segnatamente di prendere in considerazione che potevano probabilmente aggiungersi elementi di reddito ottenuti sotto forma di rendite. Orbene, trattandosi di fissazione

provvisoria dei redditi, non si vede motivo, viste le particolari condizioni del caso di specie, di disattendere la valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni che, a prescindere da eventuali redditi in forma di rendita, si avvicina verosimilmente al risultato definitivo, aperto restando il tema se un simile modo di procedere possa valere in altre situazioni, in particolare qualora il tema successorio appaia meno evidente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.